

LEGISLAZIONE

Rita Vacher - Manuela Ferrari - Sylvie Bancod



Abbiamo chiesto a Rita Vacher e a Manuela Ferrari, Sylvie Bancod dell'Ufficio H. di presentarci nelle linee essenziali l'evoluzione che c'è stata nella legislazione scolastica riguardo all'handicap. Leggere le pagine seguenti non sarà facile, probabilmente sarà addirittura noioso, però provateci: forse anche voi alla fine le troverete interessanti.

LA NORMATIVA PRIMA DEGLI ANNI '70.

- R.D. 31.12.1923, n. 3126

"Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione";
art. 28 - Assistenza ai fanciulli anormali e organizzazione delle classi differenziali.

- R.D. 5.2.1928, n. 577

"Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione."

Art. 230 - Affidamento ad una classe medica il "compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescita infantile".

"La facoltà propone al Ministero dell'Istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e l'organizzazione delle classi differenziali".

- Dal R.D. 26.4.1928, n. 1297

"Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare".

Art. 415 - "Quando gli atti di permanente disciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al Direttore Didattico il quale curerà la assegnazione dello sco-

laro alle classi differenziali o, d'accordo con la famiglia, inizierà le pratiche opportune per il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi".

Art. 406 - Frequenza degli alunni ciechi presso le scuole comuni dalla 4a in poi.

Art. 486 - Diversa durata del corso elementare negli istituti per sordomuti. Corso inferiore: 4 anni - corso superiore: 4 anni.

R.D. 1.7.1933, n. 786

"Passaggio allo stato delle scuole elementari dei comuni autonomi". Si parla per la prima volta di "scuole elementari speciali" (da non confondersi con le "scuole speciali per militari", già previste nelle norme precedenti).

- Costituzione della Repubblica Italiana - 1948

Art. 3 - rimozione degli ostacoli di carattere sociale.

31 - protezione della maternità e infanzia.

32 - tutela della salute

34 - istruzione obbligatoria e gratuita (per tutti)

38 - "...gli inabili e i minorati hanno il diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

LA NORMATIVA DAGLI ANNI '70 IN POI.

- Art. 2 La definizione di "invalido" estesa anche agli "affetti da minorazioni, irregolari psichici, insufficienti mentali, portatori di difetti sensoriali e funzionali".

- L. 30.3.1971, n. 118

"Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
Art. 28 - Ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo, o i corsi di addestramento professionale, vengono assicurati:

- il trasporto gratuito,
- l'accesso alla scuola mediante il superamento delle barriere architettoniche,
- l'assistenza durante gli orari scolastici per gli invalidi più gravi,
- istruzione dell'obbligo nelle classi normali della scuola pubblica".

- C.M. 8.8.1975, n. 227

"Interventi a favore degli handicappati".

"...adozioni di misure e modalità organizzative utili e applicabili per facilitare un sempre più ampio inserimento degli alunni handicappati alle scuole aperte per tutti gli allievi. Tale obiettivo sarà reso possibile dalla stessa trasformazione e dal rinnovamento delle scuole comuni"...l'integrazione scolastica degli alunni handicappati "richiede certamente un nuovo modo di essere nella scuola".

I quattro punti fondamentali:

- raggruppamenti di scuole
 - reperimento ed inserimento degli allievi "per l'inserimento non si farà distinzione di menomazioni, purchè l'immissione sia possibile e positiva per i soggetti"
 - criteri organizzativi
 - gruppi di lavoro presso i provveditorati agli studi
- "Documento conclusivo della Commissione di Studio sui problemi degli handicappati", allegato alla C.M. 227, anticipatore di principi fondamentali del rinnovamento della scuola e della presa in considerazione dei portatori di handicap.

- Decreti Delegati 1974

Il nuovo quadro giuridico-istituzionale in campo scolastico si delinea con i decreti delegati del 1974 (D.P.R. 31.5.1974, n. 416, * 417, 419, 420).

Ai vecchi organi burocratici vengono affiancati i nuovi o rinnovati organi collegiali scolastici al fine di "realizzare (...) la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità sociale e civica" (D.P.R. 416/1974, art. 1). La nuova normativa prevede un nesso funzionale tra la programmazione (adeguata ai bisogni di ciascun allievo e alle singole realtà locali), la ricerca sperimentazione e l'aggiornamento dei docenti.

* D.P.R. 416 - art. 4 - Competenza del Collegio dei Docenti in merito ai "mezzi per ogni possibile recupero" di casi di scarso profitto o di irregolare comportamento, sentiti gli specialisti....

D.P.R. 31.10.1975, n. 970

"Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".

Riorganizzazione - anche alla luce dei Decreti Delegati del 1974 - di tutto il settore delle scuole e istituti speciali.

Istituzione dei corsi biennali di specializzazione per gli insegnanti di sostegno.

C.M. 29.9.1976, n. 228

"Iniziativa per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni"

- Classi di 20 alunni con più di 2 handicappati
- necessita di personale extra - scolastico
- indicazioni specifiche per i 3 ordini di scuola
- precedenza alle richieste di nuove sezioni, di classi "a tempo pieno" e a "strutture integrate" per le iniziative di inserimento
- necessita di collaborazione degli enti locali, senza la quale è impossibile attuare l'inserimento.

- C.M. 3.8.1977, n. 216

"Iniziativa per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei Gruppi di lavoro".

Coinvolgimento degli Organi Collegiali.

Competenza territoriale: l'alunno nel suo ambiente (e non più raggruppamenti).

Precocità e gradualità dell'inserimento.

Minimo di strutture apposite e di personale preparato.

Coinvolgimento di tutto il personale della scuola.

Un insegnante di sostegno ogni 6 o "4, se gravi" alunni handicappati.

Attività del Gruppo di lavoro presso i Provveditorati.

- L. 4.8.1977, n. 517

"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico". Detta norma al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della personalità degli alunni. Introduce forme d'integrazione e di sostegno specificatamente nell'art. 2 per la scuola elementare e nell'art. 7 per la scuola media.

Art. 1 - La non ammissione alla classe successiva solo in "casi eccezionali"

Art. 2 - Unità della classe, programmazione educativa, attività scolastiche integrative per gruppi di alunni anche di classi diverse, interventi individualizzati, piano delle attività

- Forme d'integrazione a favore di portatori di handicap
- Insegnanti specializzati, integrazione specialistica, servizio socio-psico-pedagogico, forme particolari di sostegno.

Art. 7 - Specifico per la media: attività scolastiche d'integrazione anche interdisciplinare iniziative di sostegno, interventi individualizzati.

- Forme d'integrazione di sostegno a favore di portatori di handicap per 6 ore settimanali.

- Integrazione specialistica, servizio psico-socio-pedagogico, forme particolari di sostegno.

- Attività d'integrazione periodiche in sostituzione della normale attività didattica fino a 160 ore, su programma del collegio docenti.

Seguono due circolari ministeriali per l'attuazione degli articoli 2 e 7.

- **C.M. 21.7.78, n. 169**, per la scuola elementare "Programmazione educativa. Applicazione art. 2 della L. del 4.8.77, n. 517"

Detta norme su:

- Programmazione educativa e diritto allo studio
- Programmazione e valutazione
- Attività integrative scolastiche per promuovere la formazione della personalità di ognuno
- Organizzazione didattica
- Distinzione fra "attività integrative" e "forme d'integrazione":

Attività integrative come normale attività, senza personale aggiuntivo. Forme di integrazione specifiche per portatori di handicap, con personale possibilmente specializzato

- La compresenza.

- **C.M. 31.7.78, n. 178**, per la scuola media.

- "Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della L. 4.8.77, n. 517. Attività integrative e di sostegno nella scuola media".

- "Iniziativa di sostegno" e "attività d'integrazione" come momento metodologico sostitutivo delle normali attività didattiche.

- "Interventi a favore di alunni portatori di handicap" da attuarsi gradualmente e solo man mano che sia disponibile un minimo di strutture e di personale.

- **D.P.R. n. 970 31.10.75**

- **D.M. 3.6.77**

- **O.M. 15.6.88**

Dettano norme sul riordino dei corsi di specializzazione degli insegnanti.

- **CC.MM. 19.9.74, n. 191 e 4.8.77, n. 217**

"Servizio socio-psico-pedagogico e relative convenzioni".

- **C.M. 28.7.79, n. 199**

"Forme particolari di sostegno a favore di alunni portatori di handicap"

- Un solo alunno handicappato per classe
- Un insegnante di sostegno ogni quattro alunni handicappati
- "Attività di sostegno" sul piano didattico e non "delega" all'insegnante di sostegno in posizione subordinata.

- **L. 23.12.78, n. 833**

"Istituzione del servizio sanitario nazionale". Si istituiscono le unità sanitarie locali.

- **L. 20.5.1982, n. 270**

"Istituzione dei posti di sostegno nell'organico". Riconferma del rapporto 1 a 4 Attività di sostegno e utilizzazione del personale docente.

- **C.M. 22.9.1983, n. 258**

"Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e U.S.L. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap".

- Compiti e contributi della scuola: le scalizzazioni operate dalla scuola da sola.

- Necessità di contributi degli Enti locali e delle U.S.L.: compiti specifici.

- Opportunità di specifiche "intese" per l'attuazione di alcuni obiettivi comuni.

- Piano annuale del Consiglio scolastico distrettuale.

- Identificazione dell'handicap: l'attestazione.

- Programmazione del "piano educativo individualizzato", anche per i gravissimi sulla base di:

a) Identificazione della situazione

b) Valutazione approfondita

c) Piano educativo vero e proprio

d) Verifica

- Calendario degli incontri

- Prevenzione di stati di disagio e disadattamento

- Orientamento

- Aggiornamento

- Pubblicità

- **C.M. 3.9.1985, n. 250**

"Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap".

- più che la classificazione tipologica dell'handicap importano l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto e la definizione dei suoi bisogni educativi;

- alla definizione delle diagnosi funzionali e del progetto educativo individualizzato, provvedono gli operatori delle U.S.L., degli Enti locali e della scuola, con la collaborazione dei genitori;

- la responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e di sezione e della Comunità scolastica nel suo insieme.

- distinte situazioni di svantaggio e condizione di handicap.

- **C.M. 4.1.1988, n. 26**

"Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap".

La continuità del processo educativo è fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno; per l'alunno portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalle scuole di diverso grado.

- **L. 5.6.1990, n. 148**: "Riforma dell'ordinamento della scuola elementare."

Prevede interventi rispetto alla continuità educativa, alla composizione delle classi e gli organici del personale docente (limite di 20 per le classi che accolgono alunni portatori di handicap), alla programmazione e all'organizzazione didattica, agli interventi in favore degli alunni portatori di handicap (contitolarità degli insegnanti di sostegno), alla valutazione degli alunni.

- **L. 8.6.1990, n. 142**: Ordinamento delle autonomie locali.

Definite competenze dei Comuni e delle Comunità Montane.

- **21 settembre 1991 Protocollo d'Intesa** intercorso tra Assessorato della Pubblica Istruzione, Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, Unità Sanitaria Locale, Comuni e Comunità Montane della Regione Autonoma della Valle D'Aosta. E' finalizzato all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, svantaggio socio-culturale, disadattamento.

Vengono definite:

- le competenze e le modalità di collaborazione dei vari organismi interessati
- le modalità per le segnalazioni e le richieste di consulenza per gli alunni in difficoltà
- le norme relative alla costituzione del fascicolo personale degli alunni.

- **L. 5.2.1992 n. 104 Legge Quadro** per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La legge indica principi, criteri e strumenti operativi per ogni fase del processo di integrazione sociale della persona handicappata: dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce alla cura ed alla riabilitazione; dalle misure di inserimento sociale all'integrazione scolastica e lavorativa; dalla formazione professionale al superamento delle barriere architettoniche; dall'accesso alle grandi reti di comunicazione e di trasporto alla riserva di alloggi; dalle agevolazioni (fiscali e non) previste per i portatori di handicap e per i lavoratori che abbiano nella propria famiglia una persona handicappata, alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche, ricreative.

Sotto il profilo dell'educazione e dell'istruzione è opportuno menzionare i seguenti articoli:

- art. 3: definisce quando un soggetto è da considerarsi persona handicappata
- art. 4: stabilisce le modalità di accertamento dell'handicap
- art. 8: definisce, relativamente all'inserimento e all'integrazione sociale, gli interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale sanitaria, di aiuto domestico e di tipo economico, di abbattimento di barriere architettoniche, di adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi e sportivi..., di istituzione di attività extrascolastiche.

art. 12: Viene ribadito il diritto all'educazione e all'istruzione a partire dalla nascita (asili nido - scuola materna - scuola dell'obbligo e post obbligo).

Vengono definite le norme circa l'acquisizione della documentazione necessaria all'individualizzazione dell'alunno portatore di handicap: diagnosi funzionale, profilo dinamico, piano educativo individualizzato.

- art. 13 e 14: Vengono definite le modalità per l'attuazione dell'integrazione scolastica:

- Programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi.
- Dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e sussidi didattici.
- Assegnazione di personale specializzato
- Contitolarità dell'insegnante di sostegno.
- Formazione e aggiornamento del personale docente.
- Orientamento e continuità educativa.
- Corsi di specializzazione per i docenti

- art. 15: Stabilisce la costituzione di due gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica:

- una presso ogni ufficio scolastico provinciale con il compito di consulenza e proposta al Provveditorato agli Studi, di consulenza alle singole scuole, collaborazione con gli Enti Locali e le Unità Sanitarie Locali e per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

- Uno presso ogni Circolo Didattico e istituto di scuola secondaria di 1° e 2° grado con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo.

- art. 16: Definisce norme per la valutazione del rendimento e delle prove d'esame sulla base del P.E.I.

- **Decreto Interministeriale del 9 luglio 1992** Definisce gli indirizzi per la stipula degli accordi programma (finalizzati a progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati) ai sensi dell'art. 13 della Legge Quadro del 5.2.92 n. 104.

- **C.M. 22.9.1992, n. 270**

"Posti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria superiore".

- **D.L. 26.10.1992, n. 418**

"Norme per le attestazioni da parte U.S.L. della condizione di handicap".

- **D.L. 27.8.1993, n. 324:**

Detta norme per le attestazioni da parte delle U.S.L. della condizione di handicapato in ordine all'istruzione scolastica.

- **D.P.R. 24.2.1994**

Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap. Vengono disciplinati i compiti delle Unità Sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione a:

- individuazione dell'alunno come persona handicappata (art. 2)
- Predisposizione della diagnosi funzionale (art. 3) del profilo dinamico funzionale (art. 4) e del piano educativo individualizzato (art. 5).